

Modifica ed integrazione delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Relazione illustrativa

ARTICOLO 7bis - Definizioni

E' stato introdotto un nuovo articolo che riporta le definizioni di alcuni elementi significativi dei corsi d'acqua (quali alveo attivo, linea di sponda, piena ordinaria e golena) al fine di una più agevole ed uniforme applicazione delle Norme del PAI sull'intero territorio regionale.

ARTICOLO 8 - Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa

L'articolo 8 individua gli indirizzi da applicare per la pianificazione urbanistica e per l'uso delle aree di costa.

Art.8, comma 2, 2 bis e 2 ter: tutti i Comuni e gli altri Enti competenti hanno l'obbligo di predisporre, anche indipendentemente dalla redazione dei PUC, appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a singole parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti.

Si evidenzia che tali studi considerano solo gli elementi idrici appartenenti al reticolo ufficiale, lasciando invece agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis le valutazioni inerenti a tale fattispecie riferita esclusivamente a fenomeni riconducibili ai fenomeni di insufficiente drenaggio urbano che causano situazioni di allagamenti diffusi.

La modifica alle norme PAI introduce anche l'obbligo per i Comuni di coordinarsi con i comuni contermini fin dalle prime fasi di redazione di tali studi idrogeologici di cui al comma 2.

In ogni caso, tali studi devono essere redatti obbligatoriamente in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici (PUC) e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'articolo 31, commi 3, 5, della legge regionale 22.4.2002, n. 7: ciò significa che gli studi idrogeologici devono costituire uno degli elementi di caratterizzazione del territorio preliminari rispetto alle scelte urbanistiche e pianificatorie.

Gli studi di dettaglio devono essere redatti anche in occasione di piani attuativi, quali specificazione a scala di maggior dettaglio degli studi generali.

A differenza delle norme PAI vigenti, la modifica introduce il fatto che gli studi comunali di assetto idrogeologico non si limitano a identificare le pericolosità ma anche il rischio e le opere di mitigazione, nonché le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis e ai fenomeni di inondazione costiera, in attuazione delle previsioni dell'articolo 41 delle NA del PAI.

Art.8, comma 5 bis, comma 5 ter, 5 quater, 5 quinquies e 5 sexies: con le modifiche proposte si vuole rispondere all'esigenza di studiare in maniera dettagliata le parti del territorio comunale non direttamente afferenti ad elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale ed in particolare i bacini residui ricadenti in ambito urbano e, quindi, studiare i fenomeni di allagamento dovuti alle criticità dei sistemi di drenaggio urbano.

Viene sottolineata la necessità di descrivere e studiare il fenomeno dello scorrimento superficiale in ambito urbano tenendo conto della presenza dell'edificato esistente, dei sistemi di drenaggio urbano e dei volumi idrici conseguenti agli eventi pluviometrici con specificati tempi di ritorno.

Nel caso in cui, per i tempi di ritorno pari a 50, 100, 200 e 500 anni, la vulnerabilità delle persone (V_p) assuma valori superiori a 0,75, si applicano le norme di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 delle norme. La vulnerabilità delle persone V_p è espressa dalla relazione $V_p = h(v+0,5)+0,25$, con (h) in metri e (v) in metri al secondo e assumendo $V_p=0$ nel caso in cui (h) è inferiore o uguale a 0,25 m.

Invece, i Comuni, per le aree urbane (H_i^*) nelle quali V_p assuma un valore inferiore o uguale a 0,75, applicano le norme d'uso stabilite dai piani urbanistici comunali generali ed attuativi, previa loro variante urbanistica di adeguamento per tener conto delle risultanze di tali studi. L'adeguamento dei piani urbanistici comunali generali ed attuativi è effettuato con l'obiettivo di evitare la creazione di nuove situazioni di criticità, ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, limitare l'impermeabilizzazione dei suoli e migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità dei sistemi di drenaggio urbano

In fase di adeguamento dei piani urbanistici comunali generali ed attuativi, i Comuni introducono per le aree H_i^* norme relative al divieto di realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati, alla realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, alla dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati esistenti.

Anche i Piani comunali di Protezione Civile devono tener conto della presenza di tali aree di criticità perimetrate.

ARTICOLO 14 – Il comma 6 viene sostituito su specifica richiesta dei competenti Servizi STOI dell'Assessorato dei Lavori Pubblici al fine della sdemanializzazione delle aree PAI, in modo da consentire anche cessioni o permuta di aree che hanno perso la loro destinazione originaria a servizio di opere idrauliche quali aree adibite a opere di irrigazione (per es. canalette sospese) oggi dismesse.

Restano escluse dalla sdemanializzazione le aree classificate o classificabili come acque esenti da estimio.

ARTICOLO 21 - Indirizzi per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture

Nell'Articolo 21 sono contenuti e descritti gli indirizzi per la progettazione, realizzazione e identificazione delle misure di manutenzione delle nuove infrastrutture.

Art.21, comma 2, 2 bis e 2 ter: in seguito a problematiche presentate da diversi Comuni e professionisti e della innegabile diversità di comportamento insita nelle differenti tipologie di opere interferenti con il reticolo idrografico, è emersa la necessità di differenziare le opere di attraversamento trasversale (ponti, attraversamenti stradali etc.) dalle opere di difesa longitudinali (argini o risagomature della sezione) dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico. Tale suddivisione è supportata dal punto di vista tecnico-scientifico dal differente comportamento dei corsi d'acqua in corrispondenza delle due tipologie di opere che pertanto necessitano di una trattazione separata che dà origine a diversi criteri per la verifica della loro sicurezza.

Un approfondimento, pertanto, è stato fatto dalla Università di Cagliari – DICAAR anche per le opere di difesa longitudinale rigide e opportunamente rivestite e protette in modo tale da evitare il collasso, anche parziale, dell'opera per effetto di sormonto. L'articolo 21 delle NA del PAI viene, quindi, modificato in tal senso, prevedendo anche chiarimenti metodologici in ordine al calcolo della profondità media della corrente.

Art.21, comma 2 quater: tale comma è stato introdotto per rispondere all'esigenza dei Comuni di mettere in sicurezza il proprio territorio mediante la realizzazione di interventi strutturali sui corsi d'acqua anche nel caso in cui non sia assicurato il rispetto del franco minimo per tempo di ritorno dei 200 anni.

Spesso le risorse finanziarie a disposizione non sono sufficienti a realizzare interventi di dimensioni tali da garantire il rispetto del franco idraulico per la piena duecentennale, sebbene l'intervento migliori sensibilmente la capacità di deflusso rispetto alla situazione ante intervento.

Pertanto, si consente la realizzazione di tali interventi previa dimostrazione del sensibile miglioramento della capacità di deflusso (in termini di abbassamento del livello idrico, di portata transitabile etc.), sebbene i livelli di pericolosità e le relative perimetrazioni permangano uguali allo stato precedente l'intervento. Viene evidenziato il fatto che per tutte le opere di difesa la riclassificazione dei livelli di pericolosità idraulica esistenti è possibile solo nel caso di verifica delle portate di progetto superiori o uguali ai 200 anni.

Articolo 27 bis Disciplina delle attività delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali nelle aree di pericolosità molto elevata (Hi4)

Soprattutto a seguito della emanazione dei primi bandi a valere sul Piano di sviluppo rurale (PSR), numerosi Comuni e diversi rappresentanti del mondo produttivo agricolo e pastorale hanno segnalato la necessità di specificare le NA del PAI per le aree agricole ricadenti in Hi4. Pertanto, anche a seguito di specifiche richieste inoltrate da parte di diversi Comuni, nella seduta del 02.08.2016, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna ha dato mandato agli uffici della scrivente Direzione del distretto idrografico di rivedere e integrare le NTA del PAI nelle parti in cui dettano prescrizioni e prevedono la emanazione di direttive di utilizzo territoriale nelle zone agricole.

Le modifiche proposte, emerse a seguito di riunioni e tavoli tecnici attivati con alcuni Comuni e a seguito di specifica collaborazione attivata con l'Università di Cagliari DICAAR, riguardano le NTA del PAI al fine di consentire le attività agricole anche in aree caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata.

Tali ipotesi, come richiesto dal Comitato, in data 01.12.2016 sono state condivise anche con gli uffici della Direzione Generale della Protezione Civile.

L'articolo 27 bis di nuova introduzione prevede che all'interno delle zone perimetrate per pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), in coerenza con le finalità e i principi generali stabiliti dagli articoli 10,11 e 12 e in considerazione degli aspetti socio-economici, sia consentito lo svolgimento delle attività e la realizzazione di fabbricati e di impianti delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali senza aumento del rischio, ad eccezione dell'eventuale incremento intrinsecamente connesso a tali attività ed impianti.

Tale possibilità è riservata alle sole aziende, purché in condizioni di massima sicurezza idraulica possibile, previa presentazione da parte del proponente di studio di compatibilità e di sicurezza idraulica che deve prevedere le adeguate misure e gli interventi per limitare la vulnerabilità degli edifici e dei manufatti e per consentire la tutela della pubblica incolumità, nel rispetto delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) per gli aspetti legati alla manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura e al mantenimento delle condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.

Lo studio di compatibilità e di sicurezza idraulica, inoltre, individua gli interventi di adeguamento e di realizzazione delle misure di protezione locale ed individuale, la dismissione obbligatoria e irreversibile dei locali interrati e seminterrati eventualmente esistenti nell'azienda e le altre misure di autoprotezione individuale, comprese quelle per rendere gli edifici impermeabili all'acqua e adattabili alle situazioni di piena. Nello studio sono anche ricomprese le misure strutturali e non strutturali atte alla gestione del rischio, comprese le regole comportamentali e gestionali da tenere in occasione di eventi alluvionali e di allerte per rischio idrogeologico e/o idraulico, anche identificando luoghi sicuri per le persone posti al di sopra della piena con tempo di ritorno pari a 500 anni. In caso di emanazione di avviso di elevata criticità per rischio idrogeologico e/o idraulico (allerta rossa) sono vietate le attività lavorative dell'azienda, salvo quelle strettamente necessarie per la sanità animale.

La norma fornisce anche regole precise per il posizionamento e dimensionamento delle strutture, rispetto alla piena prevista e vieta, in ogni caso, la residenza.

I comuni sono obbligati ad adeguare i piani di protezione civile per tenere conto di tali aziende ubicate in aree di pericolosità molto elevata (Hi4) e la norma esclude da tali possibilità i Comuni che non hanno predisposto il piano di protezione civile.

Modifica degli articoli 28, commi 4 e 5: le modifiche proposte sono finalizzate ad evitare che gli interventi di nuova edificazione già consentiti dalle attuali norme per le aree di pericolosità Hi3 siano realizzati mediante la sopraelevazione del piano naturale di campagna e la realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati. Ciò al fine di impedire la modifica dell'assetto del suolo e la creazione di nuove situazioni di pericolosità in aree perimetrate Hi3, quali i locali interrati e seminterrati.

Modifica degli articoli 29, comma 2 bis: la modifica è finalizzata ad evitare che gli interventi di nuova edificazione già consentiti dalle attuali norme siano realizzati mediante la realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati. Ciò al fine di impedire la creazione di nuove situazioni di pericolosità in aree perimetrate Hi2, quali i locali interrati e seminterrati.

ARTICOLO 30ter - Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia

Tale articolo è stato inserito per individuare e disciplinare i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, con esclusione dei tratti le cui aree di esondazione sono state determinate con il solo criterio geomorfologico di cui all'articolo 30 bis.

Per i suddetti tratti quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico del singolo tratto di interesse.

Ad eccezione delle parti urbane e con infrastrutture di rilievo, per il restante territorio comunale, soprattutto quello con scarsa presenza di elementi a rischio, i Comuni possono conservare tali aree di prima salvaguardia anche nei propri studi idrogeologici, in modo da concentrare le risorse e le analisi sulle parti sensibili del territorio.

Modifica dell'articolo 33: la modifica è finalizzata a consentire la realizzazione di fabbricati e impianti produttivi delle aziende agricole, pastorali e selvicolturali, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti per le zone agricole.

ARTICOLO 37 – Varianti ed aggiornamenti del PAI

Art.37, comma 3b e comma 3g): sono motivo di varianti del PAI anche gli studi comunali di assetto idrogeologico eseguiti da enti territoriali ed enti locali di cui all'articolo 8 e le verifiche di sicurezza in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi dell'articolo 22 delle norme tecniche di attuazione del Piano di assetto idrogeologico (PAI).

In tal modo si elimina la attuale dicotomia tra i cosiddetti "studi articolo 8" (che si limitano a definire le pericolosità e che hanno una procedura che non prevede fasi di partecipazione pubblica) e le "varianti PAI" che, successivamente agli studi articolo 8 provvedono a definire anche le mappe del rischio e gli interventi di mitigazione, mediante una procedura che vede sia una fase di adozione, di partecipazione e di adozione definitiva.